

Report sul nuovo Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM del 23 dicembre 2022

Febbraio 2023

1. Premessa	2
2. Ambito di applicazione	2
3. Capitale minimo.....	2
4. Il processo di controllo prudenziale.....	3
5. Le Succursali di Imprese di investimento di paese terzo	3
6. ICARAP	5
7. Informativa al pubblico.....	7
8. Obblighi di vigilanza informativa.	7

1. Premessa

In data 23 dicembre 2022 Banca d'Italia ha pubblicato, al fine di completare la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nella direttiva 2019/2034/UE e nel regolamento (UE) 2019/2033 (cd. pacchetto IFD/IFR), il Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM (cd. "Regolamento SIM").

Il Provvedimento è **entrato in vigore il 28.01.2023** (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 10, suppl. ord. n. 2, del 13 gennaio 2023).

Di seguito alcune delle previsioni del Regolamento SIM ritenute di maggiore impatto per le SIM e le succursali di imprese di investimento di paese terzo diverse dalle banche.

2. Ambito di applicazione

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, le disposizioni del Regolamento si applicano alle SIM di classe 2 e di classe 3, salvo specifiche esenzioni o deroghe puntualmente identificate. In particolare, **le disposizioni di vigilanza per le SIM di classe 2 e 3 sono estese, per quanto compatibili, alle succursali in Italia di imprese di paesi terzi diverse dalle banche.**

Alle SIM di classe 1-minus si applicano solo alcune disposizioni dello schema di Regolamento (es. in materia di accesso al mercato, albo dei gruppi di imprese di investimento, poteri di intervento e ingiuntivi), mentre **le SIM di classe 1 sono escluse dall'ambito di applicazione in quanto equiparate alle banche.**

3. Capitale minimo

L'ammontare del **capitale minimo iniziale** richiesto alle SIM viene allineato alle previsioni contenute nel pacchetto IFR/IFD, modulandolo in base ai servizi e alle attività d'investimento svolti.

In particolare, il capitale iniziale delle SIM è pari a:

a. **75.000 euro** per le SIM che prestano esclusivamente uno o più dei seguenti servizi o attività, a condizione che non detengano disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela:

- i. Ricezione e trasmissione di ordini;
- ii. Esecuzioni di ordini;
- iii. Gestione di portafogli;
- iv. Consulenza in materia di investimenti;
- v. Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

b. **750.000 euro** per le SIM che intendono prestare almeno uno dei seguenti servizi o attività:

- i. Negoziazione per conto proprio;

ii. Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente.

c. 150.000 euro fuori dai casi di cui alle lett. a) e b).

4. Il processo di controllo prudenziale

Il Regolamento disciplina il processo di controllo prudenziale delle SIM di classe 2, di classe 3 e delle succursali di imprese di paesi terzi. Il processo si articola in due fasi integrate.

Nella prima fase – **ICARAP (Internal capital adequacy assessment process and internal risk assessment process)** – le SIM conducono un'autonoma valutazione, attuale e prospettica, dell'adeguatezza patrimoniale, del sistema di governo, della gestione del rischio di liquidità, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.

Nella seconda fase – **SREP (Supervisory review and evaluation process)**, la Banca d'Italia, anche attraverso il riesame dei resoconti prodotti dalle SIM all'esito dell'ICARAP, esprime un giudizio complessivo sulla SIM, richiedendo, ove necessario, misure correttive.

5. Le Succursali di Imprese di investimento di paese terzo

L'esercizio tramite succursale di servizi e attività di investimento da parte di un'impresa di paesi terzi è autorizzato dalla Consob.

Ai fini dell'autorizzazione, le imprese di paesi terzi costituiscono per la succursale **un fondo di dotazione** pari al capitale iniziale previsto per le SIM, in relazione alla tipologia di servizi e attività d'investimento prestati.

Il fondo di dotazione costituisce il livello minimo di fondi propri della succursale.

Il fondo di dotazione è costituito tramite deposito del relativo ammontare presso una banca italiana. L'avvenuta costituzione del fondo è comprovata tramite attestazione della direzione generale della banca presso la quale i fondi sono stati versati.

La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso la banca italiana cui è stato versato il fondo di dotazione della succursale, al fine di verificare l'effettiva sussistenza dello stesso.

Requisiti minimi di governance delle succursali

Le imprese di paesi terzi prevedono per ciascuna succursale stabilita in Italia la nomina:

a. di almeno un responsabile della succursale;

b. di un responsabile per ciascuna funzione aziendale di controllo della succursale istituita secondo quanto previsto all'art. 16, del Regolamento governance.

Alle succursali di imprese di paesi terzi si applicano, salvo diversa previsione, le stesse regole di vigilanza e lo stesso regime prudenziale validi per le SIM.

Le disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi sono compendiate nell'Allegato A di seguito riportato.

Allegato A

DISPOSIZIONI APPLICABILI (1)

Numero identificativo	Riferimento		Materia
Regolamento in materia di vigilanza sulle SIM			
1	Parte I, Tit. I, Cap.1	Sez. II	Capitale iniziale
2	Parte I, Tit. II, Cap. 1	Sez. I	Processo di controllo prudenziale
3	Parte I, Tit. II, Cap. 2	Sez. II	Informativa al pubblico Stato per Stato
4	Parte I, Tit. III, Cap. 1	Sez. I	Acquisto di partecipazioni di natura finanziaria e strumentale
5	Parte I, Tit. III, Cap. 1	Sez. II	Cessione di rapporti giuridici
6	Parte I, Tit. III, Cap. 1	Sez. III	Gestione del patrimonio dei fondi pensione da parte di SIM
7	Parte I, Tit. III, Cap. 2		Vigilanza informativa
8	Parte I, Tit. III, Cap. 3		Vigilanza ispettiva
9	Parte I, Tit. III, Cap. 4		Poteri d'intervento e ingiuntivi

10	Parte II, Tit. I, Cap. 1 e 2	Opzioni e discrezionalità generali; Opzioni e discrezionalità caso per caso.
G.I.A.V.A. (Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi)		
Regolamento <i>governance</i> .		
Istruzioni in materia di bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari.		
Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, Provvedimento del 24 marzo 2020.		
Disposizioni su organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio, Provvedimento del 26 marzo 2019.		
Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e per il finanziamento del terrorismo, Provvedimento del 30 luglio 2019.		
Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa adottate il 18 dicembre 2012.		

6. ICARAP

Il nuovo Regolamento Banca d'Italia del 23.12.2022 non contiene più un preciso schema di riferimento da rispettare per la redazione del Resoconto ICARAP delle imprese di investimento come avvenuto nel 2022 ⁽¹⁾, lasciando quindi, riteniamo, libertà alle imprese di investimento di

¹ La comunicazione di Banca d'Italia del 4 aprile 2022, "Adempimenti in materia di processo aziendale di stima del capitale interno e dei rischi aziendali (ICARAP) delle SIM nel nuovo quadro regolamentare europeo" prevedeva che *Gli intermediari informano la Banca d'Italia sui processi ICAAP e ILAAP inviando un resoconto articolato in aree informative secondo lo schema riportato nell'allegato C.*

SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP/ILAAP

Parte comune

- 1) Dichiarazione sull'adeguatezza patrimoniale e del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità
- 2) Modello di business, linee strategiche e orizzonte previsionale considerato
- 3) Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con l'ICAAP/ILAAP
- 4) Autovalutazione dell'ICAAP/ILAAP
- 5) Informazioni sui piani di emergenza (*contingency and continuity planning*)
 - Riconciliazione con *recovery plan*, quando presente.

SEZIONE ICAAP

1. Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, stress testing
 - Mappatura dei rischi: illustrazione della posizione relativa dell'intermediario rispetto ai rischi regolamentari e agli ulteriori fattori di rischio.
 - Tecniche di misurazione dei rischi e di quantificazione del capitale interno.
 - Stress testing: definizione degli scenari avversi con le ipotesi sottostanti relative alle principali variabili macroeconomiche, agli atti gestionali, alle date di riferimento e agli orizzonti temporali considerati.
 - Descrizione, per ogni categoria di rischio, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione più rilevanti.
2. Componenti, stima e allocazione del capitale interno
 - Quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun elemento di rischio e del capitale interno complessivo.
3. Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e fondi propri
 - Raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari.
 - Elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno.
 - Computabilità a fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili.
 - Stima degli oneri connessi col reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

SEZIONE ILAAP

creare un proprio indice del documento, nel rispetto ovviamente delle norme su ICAAP e ILAAP contenute nel Regolamento stesso e degli specifici obiettivi di vigilanza a cui il documento deve rispondere.

Tuttavia, si suggerisce, in via prudenziale, di mantenere lo stesso schema dello scorso anno per le prime due parti del Resoconto, ossia “Parte Comune” e la “Sezione ICAAP”, in quanto, leggendo le due comunicazioni dello scorso anno e il nuovo regolamento, si ritiene che la tipologia di informazioni da fornire continui ad essere sostanzialmente la stessa dello scorso anno, così come gli obiettivi della valutazione della Banca d’Italia sul documento. Appare quindi più opportuno ed efficiente mantenere lo stesso schema del 2022 che era comunque quello emanato dalla vigilanza senza inventarcene uno nuovo.

Un’eccezione a questo approccio riguarda peraltro gli stress test, per i quali il nuovo regolamento non richiede più espressamente agli intermediari che prestano i vostri servizi di investimento di fare degli “stress test” ma, più genericamente di “condurre valutazioni degli impatti derivanti dalle fluttuazioni del ciclo economico sul proprio capitale a fronte dei rischi assunti”.

Quest’ultimo aspetto lo si potrebbe risolvere in maniera relativamente semplice sostituendo i termini “stress test” e “scenario di stress test”, laddove usati nello Resoconto dello scorso anno, rispettivamente con “valutazione d’impatto” e “scenario avverso”.

1) Riserve di liquidità e gestione delle garanzie reali (collateral)

- *Metodologia per la quantificazione delle riserve di liquidità (stime dei flussi, orizzonti temporali considerati, criteri per la valutazione della liquidità degli attivi) e politiche di gestione delle garanzie reali (collateral).*
- *Politiche di misurazione e controllo del grado di impegno degli attivi.*
- *Criteri per la verifica della liquidabilità degli attivi inclusi nella riserva di liquidità (anche in situazioni di stress) e modalità e tempi stimati per generare liquidità; grado di concentrazione delle riserve di liquidità.*
- *Quantificazione, attuale e prospettica, delle riserve di liquidità a fini gestionali (distribuzione per tipologia di attivi, valuta, controparte) e del grado di impegno degli attivi.*

2) Rischio di liquidità derivante dall’operatività infragiornaliera

- *Strategie e processi per la gestione del rischio di liquidità su base infragiornaliera, in situazioni ordinarie e di stress; ruolo e funzioni attribuiti alle funzioni aziendali coinvolte.*
- *Descrizione delle procedure per la gestione delle situazioni di stress (c.d. escalation procedure).*

3) Prove di stress

- *Descrizione degli scenari applicati e delle ipotesi di stress (frequenza delle prove, fattori di rischio considerati, orizzonti temporali coperti, informativa agli organi aziendali).*
- *Esito delle prove di stress e analisi dei fattori di debolezza eventualmente riscontrati (limiti operativi interni, quantificazione delle riserve di liquidità, provvista).*
- *Utilizzo degli esiti degli stress test nell’ambito del sistema di governo e gestione del rischio di liquidità.*

4) Fonti di finanziamento a medio e lungo termine

- *Descrizione del processo di formazione dei piani di finanziamento (funding plan).*
- *Grado di concentrazione delle fonti e dei canali di finanziamento a medio e lungo termine e livello di accessibilità ai mercati finanziari.*
- *Valutazione sul rispetto dei piani di finanziamento adottati e iniziative poste in essere in caso di disallineamenti tra il profilo finanziario desiderato e quello effettivamente conseguito.*

Si ritiene opportuno cambiare invece l'indice della "Sezione ILAAP" con i seguenti temi, che compaiono solo nel regolamento del 23.12.2022 come elementi che devono essere sempre considerati nell'ILAAP delle imprese di investimento (cfr. Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1, Sezione II, paragrafo 4 del Regolamento):

- Descrizione dei rischi generati dall'operatività di trading e gli squilibri (*cashflow mismatches*) tra flussi in entrata (dovuti ad esempio a commissioni ricevute per servizi di consulenza e gestione di portafogli su base individualizzata) e quelli in uscita (dovuti ad esempio a rimborsi di passività in scadenza);
- Rischi connessi alla raccolta/sostituzione a scadenza delle diverse fonti di finanziamento in condizioni ordinarie e di stress;
- Capacità di rispettare i requisiti minimi di liquidità a seguito di eventi (macro) esterni avversi;
- Impatti sulla liquidità conseguenti al verificarsi di eventi (operativi e reputazionali) che limitano la capacità dell'azienda di operare sul mercato e l'accesso al credito;
- Capacità di mantenere un adeguato finanziamento nel medio/lungo termine delle attività.

7. Informativa al pubblico.

Il Regolamento prevede che le SIM pubblicano, annualmente, e con riferimento a ciascuno Stato estero ove è stabilita una succursale, o una filiazione che sia un ente finanziario le informazioni di cui all'Allegato A.

L'informativa da pubblicare concerne quanto segue:

- A. DENOMINAZIONE, NATURA DELLE ATTIVITÀ E UBICAZIONE DELLE FILIAZIONI E SUCCURSALI;*
- B. FATTURATO;*
- C. NUMERO DI DIPENDENTI IN EQUIVALENTI A TEMPO PIENO;*
- D. UTILE O PERDITA PRIMA DELLE IMPOSTE;*
- E. IMPOSTE SULL'UTILE O SULLA PERDITA;*
- F. CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI.*

Le informazioni sono allegate al bilancio di esercizio o, se del caso, al bilancio consolidato della SIM interessata.

Le SIM commisurano il grado di dettaglio delle informazioni pubblicate alla propria complessità organizzativa e al tipo di operatività delle succursali o filiazioni nei diversi paesi in cui sono stabilite. Le informazioni pubblicate devono essere predisposte sulla stessa base e con gli stessi criteri adottati per la redazione del bilancio e devono essere oggetto di verifica da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

8. Obblighi di vigilanza informativa.

Le SIM e le imprese madri nell'UE inviano alla Banca d'Italia **entro il 31 marzo** di ogni anno:

- a. **una relazione sulla struttura organizzativa (cd. “RSO”)** e sull’assetto contabile adottati secondo lo schema indicato nell’Allegato A di seguito riportato e evidenziando le variazioni intervenute rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell’anno precedente
- b. la delibera di approvazione dell’organo con funzione di supervisione strategica della struttura organizzativa e dell’attribuzione di compiti e responsabilità ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. g) del Regolamento governance.

Schema della **Relazione sulla Struttura Organizzativa (cd. RSO)**:

- A. *ASSETTO PROPRIETARIO E ARTICOLAZIONE DI GRUPPO*
- B. *ASSETTO DI GOVERNO E STRUTTURA ORGANIZZATIVA*
- C. *STRATEGIE*
- D. *SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI*
- E. *ACCORDI DI OUTSOURCING*
- F. *SISTEMI INFORMATIVI E SICUREZZA INFORMATICA*
- G. *CONTINUITÀ OPERATIVA*
- H. *INFORMAZIONI SUI SINGOLI SERVIZI*

Anche le succursali di imprese di paesi terzi inviano alla Banca d’Italia entro il 31 marzo di ogni anno la RSO.

Alle succursali di imprese di paesi terzi si applica quanto previsto dalle Istruzioni in materia di **Bilancio degli intermediari IFRS** diversi dagli intermediari bancari. La documentazione contabile prevista per le succursali di imprese di paesi terzi è trasmessa alla Banca d’Italia entro un mese dall’approvazione.

Le SIM, le imprese madri nell’UE e le succursali di imprese di paesi terzi trasmettono alla Banca d’Italia le seguenti relazioni, con la medesima periodicità, annuale o infrannuale, prevista per la redazione delle stesse, entro 30 giorni dall’esame da parte degli organi aziendali:

- a. **Relazione della funzione di controllo di conformità alle norme;**
- b. **Relazioni della funzione di gestione del rischio e dell’audit interno.**

Le relazioni devono essere accompagnate dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali in ordine alle eventuali carenze rilevate.

Con riguardo alle **segnalazioni di vigilanza** da trasmettere periodicamente dalle SIM, dalle succursali di imprese di paesi terzi e dalle imprese madri nell’UE, nonché le rilevazioni su specifiche tematiche di vigilanza, si fa presente che le segnalazioni statistiche su base individuale e a livello di gruppo sono disciplinate dalle Circolari della Banca d’Italia n. 148/1991 e n. 115/1990 (e, per i profili tecnico-operativi, dalla Circolare della Banca d’Italia n. 154/1991).

La segnalazione individuale si compone delle seguenti sezioni:

Sezione I - Dati patrimoniali;

Sezione II - Dati di conto economico e altre informazioni;

Sezione III - Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine;

Sezione IV - Segnalazioni sui servizi di investimento;

Sezione V - Segnalazioni prudenziali.

Le SIM che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia, anche insieme ad altre attività, redigono:

- con periodicità mensile, la sezione III;
- con periodicità trimestrale, le sezioni I e IV ;
- con periodicità semestrale, la sezione II.

2. Le SIM che esercitano esclusivamente altre attività diverse da quelle di cui al punto 1) redigono:

- con periodicità trimestrale, le sezioni I e IV;
- con periodicità semestrale, la sezione II.

In particolare, le survey richieste alle SIM e alle succursali di imprese di paesi terzi sono le seguenti:

Base informativa	Descrizione	Schemi segnaletici	Enti segnalanti	Periodicità	Termini di invio	Riferimenti normativi
					esercizio	
S	SIM – Strumenti finanziari in portafoglio e pronti contro termine	Cap. 3 – sez. 3	SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche (limitatamente a quelle che esercitano le attività di negoziazione in conto proprio e/o di collocamento con assunzione di garanzia)	Mensile	25 del mese successivo alla data di riferimento	Circolare 148
T	SIM – Dati patrimoniali, dati di conto economico e altre informazioni	Cap. 3 – sez. 1 e 2	SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche	Trimestrale	25 aprile 25 agosto 25 ottobre 25 febbraio	Circolare 148
U	SIM – Servizi di investimento	Cap. 3 – sez. 4	SIM e succursali di imprese di paesi terzi diverse dalle banche	Mensile con invio trimestrale	25 aprile 25 luglio 25 ottobre 25 gennaio	Circolare 148
Y	Matrice dei conti – Informazioni prudenziali non armonizzate	Cap. 1 – sez. 2 – s.s. 4 (solo voce 58886) Cap. 1 – sez. 4 – s.s. 2 Cap. 3 – sez. 5 – s.s. 2	Banche e SIM	Trimestrale	12 maggio 11 agosto 11 novembre 11 febbraio	Circolare 286

Su InfoStat lo schema segnaletico viene così rappresentato (si riporta un esempio per una SIM di classe 3):



The screenshot displays the 'RILEVAZIONI' (Reports) section of the InfoStat system. It features a navigation tree on the left and a main content area on the right. The tree is organized into two main categories: 'Rilevazioni statistiche e di Vigilanza' and 'Albi e Anagrafiche di Vigilanza'. Under the first category, several items are listed, including 'EBA ITS - INVESTMENT FIRM_IND_CLASS 3: SEGNALAZIONE SU BASE INDIVIDUALE SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (IF3I)', 'EBA ITS - REM_HE: INFORMAZIONI IN MATERIA DI SISTEMI DI REMUNERAZIONE AI SENSI DELLE EBA GUIDELINES ON THE DATA COLLECTION EXERCISE REGARDING HIGH EARNERS (REMH)', and two entries for 'SIM' (T) and (U). The second category, 'Albi e Anagrafiche di Vigilanza', includes 'Gestione Integrata Albi di Vigilanza e Anagrafi'. The main content area on the right is titled 'RACCOLTA DATI E SERVIZI' and contains a description of the INFOSTAT platform, a 'NOTE' section with instructions on credential acquisition, and a 'LINK UTILI' section with a link to 'Nuove modalita' di autenticazione mediante OTP' and an email address 'rdvi.helpdesk@bancaditalia.it'. An 'Aggiorna' (Refresh) button is located in the top right corner of the main content area. Below the main content area, there is a section for 'ULTIMI AGGIORNAMENTI' (Latest Updates) with a sub-section for 'Notizie generali' (General News) and a 'NOTIZIE GENERALI' header.

Le segnalazioni relative agli esponenti aziendali delle SIM, delle succursali di imprese di paesi terzi e delle imprese madri nell'UE sono effettuate mediante la procedura G.I.A.V.A.

Tema srl